#### Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — Lettura del Decreto di riconvocazione del Parlamento — Lettura ed approvazione del processo verbale — Messaggio del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Commemorazione dei Senatori Bonacci, D'Afflitto, Colonna, Capriolo, Mameli e Di Negro — Sorteggio degli Uffici — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Dichiarazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Discussione del progetto di legge per la costituzione dei Consorzi d'irrigazione — Considerazionie proposta del Senatore Vigliani cui risponde il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Dichiarazione del Senatore Gadda, Relatore — Schiarimenti del Senatore Vigliani — Istanza ed osservazioni del Senatore Miraglia, cui risponde il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Rinrio della proposta del Senatore Vigliani all' Ufficio Centrale, approvato.

La seduta è aperta alle ore 2 314.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, della Marina e di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Si dà comunicazione al Senato del Decreto Reale di riconvocazione del Parlamento.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. legge:

#### VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il Nostro Decreto del 2 luglio uttimo scorso, n. 907 (serie 2), con cui l'attuale sessione parlamentare fu prorogata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

. Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati per il giorno venti del prossimo novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Napoli addi 27 ottobre 1872.

#### VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI F. legge il processo verbale dell'ultima precedente tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

Sessione 1871-72 — Senato del Regno — Discussioni. 1.

PRESIDENTE. Si darà ora comunicazione al Senato del messaggio dell'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, col quale si partecipa al Senato la nomina di nuovi Senatori.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. legge:

Roma, 12 novembre 1872.

È piaciuto a S. M. con Decreti del 9 corrente mese di elevare all'alto Ufficio di Senatori del Regno i signori:

Boncompagni-Ludovisi - Ottoboni Marco, duca di Fiano;

Bò comm. prof. Angiolo, già direttore generale di sanità marittima ed ex-Deputato al Parlamento;

Trombetta comm. avv. Camillo, già avvocato generale militare, Deputato al Parlamento;

De Filippo comm. Gennaro, consigliere di Stato, Deputato al Parlamento;

Casati conte Luigi Agostino, ex-Deputato al Parlamento;

Santanello comm. Raffaele, procuratore generale di Corte d'appello;

Giorgini comm. prof. Giovanni Battista, già Deputato al Parlamento;

Visone comm. avv. Giovanni, reggente il Ministero della R. Casa, Deputato al Parlamento;

Cassitto comm. Raffaele, Prefetto in ritiro; Bellinzaghi Commendatore Giulio, Sindaco di Milano;

Figoli Cavaliere Carlo;

Lanza Cavaliere Ercole, dei Principi di Trabia;

Finali Comm. Gaspare, Consigliere della Corte dei Conti, già Deputato al Parlamento;

Carra Comm. Antonio, Primo Presidente di Corte di Appello;

Borromeo Conte Guido, già Deputato al Parlamento;

Brignone Comm. Filippo, Luogotenente Generale, Deputato al Parlamento;

Genuardi Barone Ignazio;

Cosenz Comm. Enrico, Luogotenente Generale, Deputato al Parlamento.

Nell'ascrivermi a pregio di porgere notizia all'E. V. delle avvenute nomine, le trasmetto un estratto autentico dei relativi Decreti Reali affinchè sieno veduti dal Senato e consegnati quindi ai rispettivi titolari.

Approfitto intanto con piacere dell'incontro per rinnovare all'E. V. l'assicurazione della mia più alta stima e considerazione.

Il Ministro G. Lanza.

PRESIDENTE. I Reali Decreti di nomina dei nuovi Senatori, che accompagnano il dispaccio ministeriale, saranno comunicati alla Commissione speciale incaricata dell'esame dei titoli rispettivi, acciocchè ne riferisca poi al Senato nelle forme stabilite dal Regolamento.

Ora si darà comunicazione degli omaggi pervenuti al Senato nelle vacanze parlamentari.

Fanno omaggio al Senato:

I Prefetti di Chieti, Foggia, Ferrara, Potenza, Milano, Pisa, Mantova, Palermo, Catanzaro, Cremona, Bergamo, Ravenna, Cagliari, Pavia, Parma, Teramo, Lecce, Venezia, Caltanissetta, Forlì, Bari, Firenze, Grosseto, Reggio, Verona, Siracusa, Perugia, Bologna e Cosenza degli Atti di quei Consigli provinciali degli anni 1870, 1871, 1872.

Il Prefetto di Perugia, di un suo Discorso pronunziato nell'apertura della Sessione 1871 del Consiglio provinciale.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, a nome della signora Barton di New-York, di una copia dell'opera di Edourdo Livingstone.

Il Presidente della Cassa di risparmio di Milano, di alcuni esemplari del Bilancio consuntivo 1871 dei due patrimonii delle Casse di risparmio e del fondo della beneficenza.

Il Direttore generale delle ferrovie dell'Alta Italia, di tre copie della Statistica di quelle ferrovie.

Il prof. Boccacino Clemente, di 50 copie del suo opuscolo: Del rinnovamento degli studii di lingua.

Il Sindaco di Varese, del Rendiconto morale 1871 di quel Municipio.

Il Rettore della R. Università degli studii in Roma, di numero 50 esemplari del secondo volume dell'annuario scolastico.

Il Sindaco di Vercelli, di alcune copie del Discorso pronunziato dal prof. Ponte in quella festa letteraria del 17 marzo 1872.

I signori Nerico Mauro e G. P., di una Guida delle Amministrazioni centrali del Regno.

Il Ministero dell'Interno, di numero 50 copie della Statistica carceraria degli anni 1868, 69, 70.

La Direzione generale delle gabelle, di numero 100 esemplari del volume sul Movimento commerciale in Italia verificatosi nel 1871.

Il Sindaco di Caltagirone, della Bibliografia Calatina.

La Direzione generale delle gabelle, di numero 50 esemplari della Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nel primo semestre 1872, e di altri 50 esemplari relativi al periodo da gennaio a tutto settembre corrente anno.

I Sindaci di Piacenza e Palermo, di uno Specchio dei risultati numerici del censimento della popolazione di quei Comuni al 31 dicembre 1871.

Il Sindaco di Vercelli, di una Relazione su quelle scuole elementari.

Il Rettore della R. Università di Pavia, di una Nota del prof. Luigi Porta sull'amministrazione del Condurango.

Il Senatore conte Nomis di Cossilla, della Storia del Principe Eugenio di Savoia, del professore cav. Tineth, e di un'Opera di F. Gregorovius, da lui tradotte dal tedesco.

Il signor Caselli Francesco, della Prima dispensa del Formulario degli atti di procedura civile e commerciale.

Il prof. Cornaglia Alberto, di un suo discorso intitolato: Amore e Fede.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Com-'mercio, dei fascicoli del terzo e quarto trimestre. 1871 della seconda serie del Bollettino industriale del Regno.

Il Direttore del R. Osservatorio di Palermo, in nome della Commissione italiana, di un Rapporto sulle osservazioni eseguite in Sicilia dell'éclisse totale del sole del 22 dicembre 1870.

Il Presetto di Roma, di numero 10 esemplari di una sua Relazione al Consiglio provinciale.

Il Sindaco di Roma, di una Relazione intorno all'esposizione ed al Congresso artistico di Milano.

Il Ministro dell'Interno, della Statistica delle Opere Pie del Regno, concernente il compartimento delle Puglie.

Il Regio Commissario pel trasferimento della

stato dei lavori e delle spese per collocare in Roma i grandi Corpi dello Stato.

Il signor G. Silingardi, dei suoi Cenni storici per titolo: Lodovico Antonio Muratori e i Re Sabaudi Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. »

Il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei ponti e strade), di numero 300 copie del Quadro riflettente la situazione a tutto giugno 1872 delle strade comunali obbligatorie.

Il Sindaco di Bergamo, del dodicesimo volume degli Atti di quel Consiglio comunale.

Il Professore Costantino Giovanni Antonio, di un esemplare della Storia romana cavata da Tito Livio, da lui tradotta in lingua italiana.

Il signor Giordano Michele, delle sue Lettere cosmologiche, ossia Esposizione ragionata dei fenomeni più oscuri ed importanti delle singole scienze, ecc.

Il cavaliere Viglietta Giuseppe, di numero 20 copie di un suo opuscolo contenente Notizie statistiche sul patrimonio boschivo e sul commercio legnoso dell'Umbria.

Il Presidente della Società di mutuo soccorso dei Volontari Bassanesi, di alcuni esemplari di una sua Lettera sui tre primi diritti sociali del popolano d'Italia.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI F. dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4891. Alcuni abitanti del circondario di Caserta fanno istanza perchè si addivenga ad una perequazione dell'imposta fondiaria. (Petizione mancante dell'autenticilà della firma.) »

« 4892. Alcuni notai di Terra d'Otranto, domandano di essere reintegrati nell'esercizio della loro professione di cui furono privati con Decreto Reale. (Petizione mancante dell'autentica.) »

« 4893. I Vescovi di Biella e d'Ivrea, a nome anche dei rappresentanti delle Provincie ecclesiastiche di Torino e Vercelli, ricorrono al Senato perchè voglia respingere il progetto di legge per la soppressione delle facoltà di teologia. »

« 4894. Vaccari Enrico domanda che si proceda ad un' inchiesta per la revoca del provvedimento che lo condannò a domicilio coatto. (Petizione mancante dell'autentica.) »

« 4895. Gorgonio Francesco, farmacista a Bassano Bresciano, fa istanza perchè, qualora Capitale, di una Relazione riassuntiva sullo | venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia, sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'eserciscono con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« 4896. Il Capitolo della Cattedrale di Verona fa istanza perchè venga modificata la legge 15 agosto 1867 in quanto riguarda la tassa del 30 per cento prescritta dall' art. 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati. »

« 4897. Alcuni Canonici di Castelsardo (Sardegna). (Petizione identica alla precedente e mancante dell'autentica.) »

« 4898. Rosario Rizzo, di Monteleone, domanda che venga dal Senato approvato il progetto di legge relativo alle sentenze dei conciliatori. »

« 4899. Il Presidente del Consiglio provinciale di Vicenza. (Petizione relativa al progetto di legge sui Consorzi per l'irrigazione, mancante dell'autentica.)

Sanvitale, Sagarriga-Visconti, Mazara, Belgiojoso, Cittadella ed Orso Serra, che viene loro dal Senato accordato.

#### PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi,

Molte e gravi perdite ebbe il Senato a deplorare nelle brevi vacanze ora trascorse. Gli onorevoli Senatori Bonacci, D'Afflitto, Colonna Andrea, Capriolo, Mameli e Di Negro hanno cessato di vivere. Al lutto del Senato si è accompagnato il lutto della Nazione, che accoglieva con generale compianto le notizie dolorose dello sparire di questi egregi nostri Colleghi.

Deplora la patria nel Mameli la perdita di un dotto giureconsulto, di un venerato Presidente di Sezione nel Consiglio di Stato, di uno di quei Ministri benemeriti i quali, in seguito al disastro di Novara, seppero, d'accordo col Principe leale, mantenere alto il vessillo nazionale e ferme le costituzionali franchigie che in quattro lustri hanno trasformata la piccola ed illustre Monarchia Sabauda nella grande Monarchia Italiana, ora assisa in questa sede eterna delle italiane grandezze.

Deplora nel D'Afflitto la perdita di un sagace reggitore di provincia, che distinti servigi rese alla pubblica amministrazione, e altri più importanti poteva ancora renderne allo Stato fuori della sua provincia natale, dove si è sgraziatamente logorato in misere lotte municipali.

Deplora nel Bonacci la perdita di uno dei più dotti, dei più virtuosi e più laboriosi fra i suoi magistrati: la sua vita troppo breve fu tutta consacrata al culto della giustizia.

Deplora nel Capriolo la perdita di un solerte e operoso amministratore, di un valoroso membro del Consiglio di Stato.

Deplora nel Di Negro la sparizione di uno dei più distinti uffiziali superiori della nostra marina, il quale fece le sue prime e splendide prove nella spedizione di Tripoli, e coronava nobilmente la sua carriera nella felice e feconda spedizione di Crimea.

Deplora in fine in Andrea Colonna la estinzione di un nobile tipo di generoso patriota, che grandemente aiutò la liberazione delle sue Provincie napoletane da esoso Governo.

Largo e meritato tributo di lodi sciolse concorde Chiedono un mese di congedo i Senatori | la stampa periodica sulla tomba di ciascuno di questi valentuomini, che da fato inesorabile ci sono stati rapiti nel giro di pochi mesi. Io non mi farò a ripeterle in quest'aula, poichè non farei che dirvi cose che voi ben conoscete, ed a cui ognuno di voi ha fatto in suo cuore una eco sincera. Rimangono negli atti del Senato non pochi e pregiati lavori di alcuni dei compianti Colleghi, i quali hanno prestato opera più assidua alle deliberazioni di quest'alto Consesso. Vivrà di tutti bella e onorata la memoria nei Colleghi superstiti, nei loro concittadini e nei fasti dell'italiano risorgimento.

Si procede ora al sorteggio degli Uffizi.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. procede all'estrazione degli Uffizi, che rimangono così composti:)

#### UFFICIO I.

Siotto-Pintor Barbavara Maggiorani Menabrea Arrivabene Arconati Musio Sauli Francesco Borgatti

Martinengo Ponzi Cossilla Chiavarina Piacentini Acton Pignatelli Amari Prof. Gozzadini Elena Revedin Pepoli Gioachino Norante Boyl Galvagno Audiffredi La Russa Cipriani Leonetto Colla Torre Castelli Edoardo Besana Michiel Tanari Sismonda Bellavitis Poggi Marliani Lissoni De Gregorio Pettinengo Porro Di Sortino Jacini Manni Villamarina Giovanelli Cabella Mayr De Gasparis Montanari Corsi Torelli Vannucci Maglione Tommasi Porro Borghesi Bichi Camerata-Scovazzo Antonini Arezzo Sylos-Labini

Strozzi

UFFICIO II.

Desambrois Possenti Scialoja Pisani Guicciardi Miraglia Atenolfi Mamiani Cacace

S. A. R. il Principe Eugenic

Burci

S. A. R. il Principe Umberto

Rosa De Falco Fiorelli Astengo Lauzi

De Ferrari Domenico

Fontanelli Canestri Pasqui Casati Marsili

Cadorna Carlo

Magliani Paternò Mischi Tecchio Rossi A. Mongenet Cambray-Digny

Satriano

D'Azeglio Di Bagno De Riso Giordano Venini Mirabelli Cittadella Centofanti San Cataldo

Boncompagni Ludovisi

Di Monale Cutinelli Tonello Spada Giovanola Lo Schiavo Belgiojoso Di S. Giuliano Oldofredi

Spaccapietra

Gravina

Cornero

Roncalli F.

De Luca

Giustinian

Capponi

Gamba

Serra F.

Di Castagnetto

#### UFFICIO III.

Panattoni

Chiesi

Vigliani

Spinola

Perez

Caccia

Araldi Erizzo

Amari Conte

Cantelli

Cannizzaro

Conforti

Riboty

Porta

Mauri

Manzoni T.

De Vincenzi

Carradori

Ginori-Lisci

Nitti

Malvezzi

De Ferrari R.

Giorgini

Capone

Ambrosetti

Campello

Del Giudice

Scacchi

Della Gherardesca

Melegari

Vacca

Calabiana

Audinot

D'Adda

Di Larderel

Conelli

Sagarriga

Correale

Imbriani

Costantini

Bona

Sighele

Padula

Salmour

Barracco

Roncalli V.

Ruschi

Monti

Cianciafara

Saluzzo

Mazara

Marzucchi

Bixio

Della Verdura

Oneto

Della Bruca

Sella

Borromeo

Sant'Elia

Angioletti

Torremuzza

Stara

### UFFICIO IV.

Tabarrini

Gadda

De Sonnaz

Moscuzza

Arese

Sappa

Cipriani Prof.

Errante

Mezzacapo

Pallieri

Durando

Griffoli

Garzoni

Guiccioli

Cerruti

Cadorna R.

Pepoli Carlo

Lanzilli

Saracco

Manzoni A.

Cucchiari

Montezemolo

Lunati

Brioschi

Laconv

Robecchi

Serra-Orso

Pallavicini Trivulzio

Linati

Colonna

Cialdini

Medici

Piazzoni

Fenzi

Plezza

Bufalini

Caracciolo

Pianell

Gallone Di Nociglia

Balbi-Senarega

Della Rocca

Melodia

Vesme

Lauri

Biscaretti

Zoppi

S. Martino

Petitti

Irelli

Calcagno

Tholosano

Scarabelli

Ricotti

Ciccone

Vitelleschi

Monaco Lavalletta

Sauli Lodovico

Pavese

Pandolfina

Bonelli

#### UFFICIO V.

Pallavicini F.

Finocchietti

Andreucci

Ferraris

Alfieri

Doria-Pamphili

Castelli Michel Angelo

Bombrini

Beretta

San Severino

Bevilacqua

Miniscalchi-Erizzo

Di Giovanni

Duchoquè

Meuron

Acquaviva

Pastore

Pernati.

Notta

Pasolini

Cataldi

Pallavicino-Mossi

Camozzi-Vertova

Chigi

Salvatico

Strongoli-Pignatelli

Di Bovino

Benintendi

Balbi-Piovera

Ghiglini

Collacchioni

Vegezzi

Panizzi

Bella

Serra Domenico

Dalla Valle

De Gori

Castiglia

Gagliardi

Pironti

San Vitale

Gualterio

Rossi G.

Quaranta

Doria

Varano

Di Giacomo

Provana

Sclopis

Cusa

Cavalli

Serra F. M.

Lambruschini

Zanolini

Ricci

Grixoni

Bolmida

Persano

1 OISCOILO

Antonacci

Gallotti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Con siglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di annunziare al Senato che S. M., con Decreto del 5 agosto 1872, si degnava nominare Ministro della Pubblica Istruzione il Senatore Commendatore Antonio Scialoja, esonerando da questo ufficio il Ministro delle Finanze che ne aveva l'incarico interinale.

PRESIDENTE. Essendo appunto presente l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, lo prego di voler dichiarare se intenda mantenere i progetti di legge che nel primo periodo di questa Sessione vennero dal suo predecessore presentati al Senato, e sono:

- 1. Soppressione delle Facoltà di Teologia nelle Università dello Stato;
- 2. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia;
- 3. Riforma degli studii universitarii superiori.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Come intende il Senato, trattandosi di tre leggi importantissime, io non ho potuto, nel brevissimo tempo dacchè sono al Ministero, accingermi ad esaminarle diligentemente.

Dichiaro però che in principio mantengo quei progetti di legge; ma per ciò che concerne specialmente la Riforma degli studii superiori, trattandosi di questioni gravissime, sopra alcuna delle quali domanderei qualche giorno di meditazione, dichiaro che presenterò al Senato, in forma di modificazioni e di aggiunte, un supplemento al progetto summenzionato.

PRESIDENTE. In seguito alla dichiarazione dell'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, il Senato non potrà occuparsi del progetto di legge sulla Riforma degli studii superiori, finchè l'onorevole Ministro abbia presentate quelle modificazioni che ci ha annunziate.

Quanto agli altri due, il primo è già stato esaminato da un Ufficio Centrale, il quale nominò, se non erro, per suo Relatore l'onorevole Miraglia. Riguardo al secondo, è stata dal Senato costituita una Commissione speciale, se ben mi ricordo, in seguito a proposta dell'onorevole Professore Amari. Quindi questi due progetti di legge procederanno giusta le disposizioni del nostro Regolamento, e potranno, ove occorra, Ufficio Centrale e Relatore prendere coll'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica gli opportuni concerti.

# Discussione del progetto di legge sulla costituzione dei Consorzi d'irrigazione.

(V. Atti del Senato, N. 49.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la costituzione dei Consorzi per l'irrigazione; ma siccome intendere prender parte in questa discussione, prego l'enorevole Vice-Presidente Mamiani ad occupare il seggio della Presidenza.

(Il Senatore, Vice-Presidente, Mamiani va ad occupare il seggio presidenziale.)

PRESIDENTE. Si procederà alla lettura del progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi dà lettura del seguente schema di legge.)

- « Art. 1. I consorzi per le irrigazioni, siene facoltativi che obbligatorii, sono regolati dalle disposizioni degli art. 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile;
- » Possono venire eretti, rispetto ai terzi, in enti collettivi, separati e distinti dalle persone dei consorziati, e godere dei benefizi della presente legge, conformandosi alle disposizioni in essa contenute. »
- « Art. 2. La dimanda per la costituzione in enti collettivi deve essere presentata al Prefetto della Provincia accompagnata dalla sentenza dell'autorità giudiziaria o dall'atto costitutivo del Consorzio, nel quale deve essere specificato il perimetro del terreno che vuolsi irrigare, i modi di amministrazione, i poteri assegnati agli amministratori, i mezzi necessari per provvedere alla impresa e le condizioni di ammissione dei nuovi soci.
- » In detto contratto potrà accordarsi al Consorzio la facoltà di decidere, per mezzo di arbitri, le questioni fra soci, e di rendere le decisioni immediatamente esecutorie, non ostante appello, quando si tratti di provvedere ai bisogni urgenti dell'agricoltura; però le medesime saranno sempre appellabili ai Tribunali ordinari. »
- « Art. 3. Un sunto della domanda, a cura del Prefetto, sarà fatto pubblicare nel giornale per gli annunzi giudiziari della Provincia, mentre gli atti che la corredano saranno depositati nella segreteria della Prefettura.
- » Trascorsi due mesi dall'annunzio, il Prefetto, in seguito a parere conforme della deputazione provinciale, statuisce sulla dimanda.
- » Contro la decisione del Prefetto, è aperto il ricorso al Ministero di Agricoltura. Industria e

Commercio, il quale definitivamente provvede, previo parere del Consiglio di Stato. »

- « Art. 4. Il Decreto del Prefetto sarà pubblicato nella Gazzetta, di cui all'articolo precedente, ed ha per effetto di conferire la personalità giuridica al Consorzio.
- » Quando nel contratto costitutivo del Consorzio si stabilisca che la responsabilità personale dei soci, per gli impegni della associazione, venga limitata alle quote previste, allora il Prefetto rassegna la domanda al Ministro di Agricoltura e Commercio, affinchè l'approvazione si faccia per Decreto Reale. »
- « Art. 5. Potrà anche, con Decreto Reale, essere accordata ai Consorzi la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi fiscali. »
- « Art. 6. Quando gl'interessi di un Consorzio si estendono a territori di diverse Provincie, gli atti di cui all'articolo 2 della presente legge debbono essere presentati alla Prefettura di quella che ne rappresenta la maggioranza. Le pubblicazioni debbono però essere eseguite nei giornali per gli annunzi giudiziari di ciascuna delle Provincie interessate. »
- « Art. 7. Non sono soggetti ad-altra tassa di registro, che ad un diritto fisso di L. 10, nei casi in cui per legge non sia minore, per la durata di anni quattro dalla data dell'approvazione dei Consorzi, gli atti relativi alla costituzione, attuazione e primo impianto di essi, nonchè quelli per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione, nei quali atti s'intendono pure compresi gli acquisti d'acqua per irrigazione. »
- « Art. 8. L'aumento del reddito di un fondo per fatto della irrigazione introdotta nei casi contemplati dalla presente legge non è soggetto ad imposta fondiaria per i primi trenta anni a contare dal giorno in cui il fondo stesso fu reso irriguo. »
- « Art. 9. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non sono applicabili alle irrigazioni fatte con acqua condotta mediante opere, alla costruzione delle quali concorse l'erario pubblico direttamente o mediante guarentigie od annuità. »
- « Art. 10. I Comuni e le Provincie che da sole o associate fra esse o con privati, intraprendono opere di derivazioni d'acque per irrigazione sono parificate ai Consorzi, e godono delle disposizioni stabilite dalla presente legge.
- » La erezione in enti collettivi e le disposizioni tutte della presente legge saranno applicate ai Consorzi i quali dimostrino che la su-

perficie da irrigarsi non abbia una estensione minore di venti ettari. »

- « Art. 11. Dal giorno della pubblicazione della presente legge diventa applicabile ai Consorzi d'irrigazione, già esistenti e approvati secondo leggi anteriori, l'art. 116 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. »
- « Art. 12. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 si intenderanno applicabili ai Consorzi per irrigazione già costituiti ed approvati con Decreto Reale, i quali non abbiano ancora dato principio alla esecuzione delle opere all'epoca della pubblicazione della presente legge. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Non credo che vi sia alcuno il quale non faccia plauso agli intendimenti che ebbe l'egregio Ministro d'Agricoltura e Commercio nell'introdurre in Parlamento il progetto di legge che ora stiamo per discutere. Tutti quelli che si sono occupati della materia importantissima dell'irrigamento e della sistemazione delle acque in Italia, si sono facilmente persuasi come questa materia sia degnissima dell'attenzione del legislatore; e comunque si trovi già nella nostra legislazione regolata con molte e provvide disposizioni, tuttavia lascia ancora sentire il bisogno di qualche ampliazione, e dirò anche di qualche perfezionamento.

L'Amministrazione dell'agricoltura e del commercio, che più specialmente è chiamata ad occuparsi di tutto ciò che riguarda la composizione dei Consorzi per la irrigazione delle acque, ebbe occasione di notare qualche oscillazione e discrepanza nel modo d'intendere alcune parti della nostra legislazione intorno al modo di costituire i Consorzi, e intorno alle funzioni dei Consorzi medesimi.

Ebbe pure occasione la stessa Amministrazione di avvertire, che per queste incertezze e titubanze, l'affare dei Consorzi da qualche tempo non procede in Italia come sarebbe desiderabile. Dopo la pubblicazione del nostro Codice civile, il quale ha sicuramente recato non pochi miglioramenti alla legislazione antecedente sopra questo oggetto, per cui si è in qualche modo creata una situazione, che dirò d'arresto o di sospensione, i Consorzi non si vanno più costituendo con quella facilità ed in quel numero che da principio, cioè prima della promulgazione del Codice civile, si notava

nelle diverse parti d'Italia, e singolarmente nella superiore. Quindi il desiderio, ed anche il bisogno di arrecare rimedio a questo stato di cose. E l'onorevole Ministro proponente lo schema di legge che fu già discusso nell'altro ramo del Parlamento, nella elaborata sua Relazione ci fa conoscere quali siano stati i suoi principali intendimenti nel presentarlo, e spiega pure i diversi oggetti ai quali intese più specialmente provvedere.

Giova quì ricordare al Senato le principali ragioni da cui questo progetto di legge trasse le sue mosse; prima delle quali fu di ben determinare da quali disposizioni di legge i Consorzi d'irrigazione, costituiti nell'interesse puramente privato, debbono essere regolati. Alcuni credono, e penso che costoro possano essere i più, che questa materia debba essere regolata esclusivamente dal Codice civile, che contiene apposite e bene ordinate disposizioni intorno ai Consorzi d'irrigazione, e queste disposizioni si trovano collocate nella parte che tratta Delle scrvitù delle acque.

Altri credono che qualche influenza per lo meno sopra questi Consorzi dovessero pure esercitare le disposizioni che si contengono nella legge sopra i lavori pubblici del 1865, legge contemporanea al Codice civile.

Non vi ha dubbio che le molte leggi che si fecero in quella epoca da Comitati diversi, e che non sempre comunicavano fra di loro come sarebbe stato conveniente, presentano alcune, non dirò antinomie, ma disarmonie, le quali hanno potuto dar luogo a certi dubbi, e fra questi appunto è da annoverarsi quello che riguarda l'applicazione delle leggi che debbono regolare i Consorzi d'irrigazione.

Vi sono nella legge sopra i lavori pubblici alcune disposizioni che trattano in realtà dei Consorzi; ne trattano principalmente per le opere di difesa contro i guasti dei fiumi e torrenti, ma ne trattano pure per ciò che riguarda gli scoli artificiali, il bonificamento e le migliorie; e come di bonificamento e di migliorie fa pur cenno il Codice civile, quindi è nato il dubbio, che anche della legge sopra le opere pubbliche sia da tenersi qualche conto nel procedere alla formazione dei Consorzi di irrigazione.

I grandi Corpi dello Stato furono anch' essi consultati sopra tale questione, ed i voti che il Governo ne ebbe, non consuonarono sempre col modo di vedere del Governo stesso, nè andarono d'accordo colle opinioni di altre persone competenti che ebbero a trattare specialmente di questa materia.

In presenza di questa, dirò, confusione di opinioni, se non di leggi, opportunamente l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio avvisava che si dovesse chiarire questo dubbio; ed egli pone precisamente in capo al suo progetto una disposizione la quale sarebbe intesa a risolverlo, col dichiarare che le leggi da osservarsi sopra quest'argomento sono le disposizioni del Codice civile.

Ma questa dichiarazione, a mio avviso, è fatta in tali termini, che non toglie tutte le dubbiezze, e forse ne può suscitare di nuove.

Ho de to che questa disposizione, a mio parere, non toglierebbe tutte le dubbiezze; imperocche non si dice, almeno nella formola usata nel progetto, ma si fa credere nella Relazione che qualche innovazione si intenda recare a ciò che riguarda la costituzione obbligatoria dei Consorzi di irrigazione in ceru casi. Questi Consorzi detti coattivi hanno formato precisamente l'oggetto di questione non lieve: alcuni credettero che debbano essere tenuti entro limiti più ristretti; altri pensarono che debbano estendersi ad una più vasta cerchia. Credettero questi, che il diritto privato di proprietà potesse più largamente, per beneficio dell'agricoltura, essere sacrificato all'interesse generale.

Ora, a me pare che la disposizione dell'art. I su questo punto non risponderebbe sufficientemente allo scopo, e lascierebbe ancora il dubbio circa il confinepiù o meno largo, entro cui sia da contenersi la costituzione dei Consorzi obbligatori.

Non tacerò al Senato, che sopra questi dubbi ebbi ad interpellare il Ministro d' Agricoltura e Commercio, e che mi furono da lui date spiegazioni che consuonerebbero con le mie idee, e tenderebbero a mantenere i Consorzi obbligatorii entro quei limiti più ristretti, e dirò, più rispettosi verso la proprietà privata, che risulterebbero dal tenore ben chiaro degli articoli del Codice civile.

Ma ad ogni modo mi permetto far osservare al Ministro ed al Senato, che non mi terrei pago di questa disposizione, perchè, credo, abbisognerebbe di maggiore precisione; credo che vorrebbe almeno essere allargata con qualche

spiegazione, la quale dimostrasse che l'intenzione del legislatore è soltanto di stabilire che le sole disposizioni del Codice civile, non quelle della legge sopra le opere pubbliche, debbono regolare i Consorzi d'irrigazione, siano facoltativi, siano obbligatorii.

Una seconda ragione che mosse il Governo a presentare questo progetto di legge consiste nelle difficoltà che si dice derivassero ai Consorzi nello spiegare la loro azione in giudizio, e fuori nelle contrattazioni, dalla moltiplicità degli enti che compongono i Consorzi e dalla impossibilità di rivolgersi ad una rappresentanza giuridica del Consorzio che potesse fare e trattare per il Consorzio stesso tutto ciò che all'interesse suo occorresse.

Questo punto, o Signori, solleva una delicatissima questione circa i caratteri giuridici dei Consorzi.

Non vi ha dubbio che i Consorzi sono una specie di Società civile, giacchè per il loro oggetto affatto civile non si possono annoverare fra le Società commerciali.

Del resto, ogni dubbio è tolto dal Codice civile, il quale nell'art. 661, che è uno di quelli che l'art. I del progetto richiama, dichiara e ne avverte che a questa maniera di associazioni si debbono applicare le regole che sono proprie delle comunioni e delle società in materia civile.

Ora si domanda, se una società che ha carattere puramente civile possa essere rappresentata da uno o più amministratori in giudizio e anche nelle sue contrattazioni, in guisa che gli atti obblighino tutti i membri del Consorzio. Sopra questo punto, io dirò francamente al Senato che non vedrei propriamente nessun dubbio, che la questione, sottoposta ai principii generali del diritto, debba esser risoluta nel senso che una Società anche civile può nominarsi un amministratore, il quale la rappresenti e tratti in nome dei soci tutti gli affari e abbia pieni poteri, come un mandatario, di rappresentarla in giudizio sì attivamente che passivamente, e che i giudicati da essi provocati abbiano anche ad esser mandati ad esecuzione con atti diretti contro questo mandatario legale della Società. Si raggiungerebbe quindi questo fine con molta agevolezza, quando l'atto di costituzione del Consorzio contenesse la nomina di un amministratore, o come si diceva già, di un Sindaco, un Direttore, un Capo, il quale, o solo o assistito anche da qualcun altro per gli affari

di maggior importanza, avesse la capacità e fosse investito dei poteri di rappresentare la Società e di agire per essa. Quindi io crederei veramente che di una legge per questo oggetto non vi sarebbe assoluto bisogno.

Credo che nelle leggi che abbiamo, quando siano ben intese ed applicate, si troverebbe un sufficiente rimedio a quel bisogno di cui si preoccupa il Governo. Siccome però conviene sempre tener qualche conto dei dubbii che insorgono, delle difficoltà che si sollevano nell'applicazione delle leggi, e certamente queste difficoltà sono le cause che ritardano e impediscono, a danno dell'agricoltura, la costituzione dei Consorzi, non sarò io che mi opporrò a che questa parte della legislazione, non dirò venga innovata, ma sia meglio chiarita. A raggiungere peraltro questo scopo, non parmi sia stata scelta la via più conveniente, quando si è pensato di fare intervenire la pubblica Autorità per erigere, come si esprime il progetto, i Consorzi in enti collettivi, separati e distinti dai consorziati, aventi una personalità giuridica. Tutte queste espressioni insieme unite vi danno il concetto sostanziale di Consorzi eretti in corpi morali; poiche se il Consorzio deve essere un ente collettivo, locchè certamente è proprio della sua natura, se debbe essere separato e distinto dai consorziati, e se debbe pure avere una personalità giuridica per sè, voi comprendete che viene ad assorbire nella sua personalità le persone dei componenti il Consorzio, come altresì il loro patrimonio ed iloro diritti che in qualche modo passerebbero in questo ente collettivo, in questo ente morale.

Ora, io mi domandai, se era necessario andare tanto in là, o se pure era opportuno e conveniente di adottare questa disposizione: non mi è sembrato che a questo quesito si potesse dare una risposta affermativa.

Una via molto più semplice a me è sembrato che si presentasse per arrivare precisamente allo scopo che il Governo si propone senza disturbo di Autorità, senza abusare di quella ingerenza governativa, la quale sgraziatamente, per i paesi di razza latina, pare che sia diventata una malattia cronica, dalla quale però sarebbe, mi pare, tempo che pensassimo a guarirci. Badiamo, o Signori, a fare gli affari nostri, per quant'è possibile, da noi, senza ricorrere sempre all'Autorità per domandare quelle cose, le quali possiamo ottenere dall'azione nostra individuale.

The control of the second of t

#### SENATO DEL REGNO — SESSIONE 1871-72

Or bene, quando in questa legge si stabilisse che i Consorzi nel regolamento o statuto che sono obbligati di fare, debbano costituire una rappresentanza giuridica; che questa rappresentanza abbia facoltà di contrattare pel Consorzio, di sostenere giudizi, di trattarne insomma tutti gli affari, e che gli atti di questa rappresentanza obblighino i consorziati, si sarebbe raggiunto quello scopo che il Governo desidera, senza parlare di enti collettivi, nè di corpi morali, nè di personalità giuridiche attribuite ai Consorzi, cose tutte le quali, per lo meno, vanno al di là dello scopo a cui si vuol giungere.

Una terza ragione che mosse il Governo a presentare questa legge, è una specie d'inquietudine sorta tra i Consorzi, o fra quelli che sono invitati a comporli: si teme cioè da taluni che le obbligazioni che si contraggono dai Consorzi portino conseguenze troppo gravi per i loro membri, e che i consorziati, senza volerlo e senza avvedersene, per atti dei Consorzi, si trovino sottoposti a gravi obbligazioni od a maggiori spese della quota conferita in società.

Anche su questo punto, io debbo dichiarare al Senato che, stando ai principii del nostro diritto attuale, non ci vedrei nessuna difficoltà e nessun dubbio che si esigano nuove disposizioni legislative.

Io non saprei dubitare davvero che la rappresentanza del Consorzio possa obbligare i consorziati al di là del valore della quota conferita in società. Basti ricordare la disposizione che un momento fa citava dell'articolo 661 del Codice civile, il quale dichiara applicabile ai Consorzi le regole proprie delle comunioni e delle Società; basta ricordare le disposizioni del Codice civile che stanno scritte sotto il titolo della Comunione e sotto quello delle Società in materia civile, per dedurne la conseguenza, che nessuno dei consorziati può, per alcuno degli atti compiuti dal Consorzio, essere obbligato al di là del valore della sua quota sociale.

La cosa è tanto ovvia, che sotto il titolo della Comunione, noi abbiamo un articolo il quale dichiara che ogni membro di una comunione, ogni comunista ha facoltà di sciogliersi da tutte le obbligazioni che sieno state incontrate dalla comunione, solo abbandonando la quota che gli appartiene.

Questa disposizione, senza ricorrere ad altre, secondo me, basterebbe a tranquillare gli animi

qualche dubbio, poichè il Governo ci riferisce che questo dubbio è realmente sorto, ed è tale che nuoce alla costituzione dei consorzi, ebbene adottiamo anche per questo inconveniente un rimedio che sia confacente al male, vale a dire non facciamo una legge nuova: facciamo soltanto ciò che si dice una legge dechiarativa; applichiamo un principio generale del diritto sopra le Società, ai Consorzi, e dichiariamo in questa legge, che la legittima rappresentanza di un Consorzio non potrà mai impegnare i consorziati al di là della loro quota, al di là di quella somma che essi avessero stabilita come loro quota sociale nel regolamento o nell'atto costitutivo.

Si riscontrano poi nel progetto altre disposizioni, le quali sono di un'indole più economica, che giuridica, e in queste io veramente mi trovo di accordo col progetto. Così io non posso che trovare savia l'idea di autorizzare il Governo a concedere ai Consorzi la facoltà di riscuotere i contributi dai soci coi mezzi fiscali; imperocchè è cosa conosciuta nella pratica, che la riscossione di questi contributi fatta coi mezzi ordinari dà spesso luogo a gravi difficoltà, a dispendi e lungaggini che è necessario evitare in questa materia, che di sua natura dev'essere semplice e speditiva.

Io faccio anche plauso alla concessione che si vorrebbe fare al Consorzio di novella costituzione, cioè la esenzione dai dritti di registro, sovratutto perchè questa concessione sarebbe nel progetto contenuta entro giusti limiti, cioè entro il termine di quattro anni dalla costituzione, e applicata a tutti quegli atti che abbiano veramente per oggetto l'avviamento del Consorzio.

Trovo egualmente savia la disposizione che accorderebbe ai fondi sottoposti nuovamente all'irrigazione un alleviamento d'imposte, o almeno l'invariabilità di esse, per un determinato tempo.

Ben mi sembra siavi qualche inesattezza a mio modo di vedere nelle diverse disposizioni che si riferiscono a quest'oggetto, ma in massima io le credo molto buone ed accettabili, e ne raccomanderei al Senato l'approvazione.

Mosso dalle considerazioni che venni fin qui esponendo sopra questo progetto, io mi permetterei di proporre all'egregio Ministro d'Agricoltura e Commercio ed al Senato, di voler su questo punto. Ma sia pure che si abbia entrare, almeno per la prima parte della legge

the comprende i quattro o cinque primi articoli, in una via che io crederei più semplice, dirò anche più acconcia a raggiungere lo scopo che questo progetto di legge principalmente si propone. E se il Senato me lo concede, io leggerò alcune proposte, che ho combilate e che desidererei venissero surrogate ille disposizioni dei primi articoli di questo progetto, riservandomi poi, quanto agli altricoli, di presentare qualche modificazione he sarebbe più di testo che di sostanza.

Ecco o Signori, come io proporrei di compilare la prima parte, che direi giuridica, di questo progetto di legge.

« Art. 1. I Consorzi per le irrigazioni, siano acoltativi od obbligatorii, sono regolati dalle lisposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 361 del Codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati. »

Mo aggiunto queste ultime parole, secondo la liversità dei casi ivi contemplati collo scopo li mantenere intatto il disposto di quegli articoli in ciò che riguarda singolarmente la distinzione tra i Consorzii obbligatorii ed i Consorzii facoltativi, così che sia ben inteso, che questi articoli sono mantenuti quali stanno senza alcuna innovazione, e con applicazione ai diversi casi ai quali si riferiscono.

« Non sono applicabili che ai Consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell'interesse pubblico sono sancite nel capo 4, titolo 3 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, N. 2248, *Allegato* F. »

Con questa seconda parte dell'articolo 1, io farei scomparire affatto il dubbio, che già aveva accennato al Senato intorno alla legge che debba regolare la costituzione dei Consorzii, e parmi che la dichiarazione che io vi proporrei sia la più consona allo spirito della legge sopra le opere pubbliche.

I Consorzii regolati da quella legge non hanno altro oggetto che l'interesse pubblico, come i Consorzii regolati dal Codice civile, risguardano l'interesse privato; quindi io vi proporrei di dichiarare, che le disposizioni della legge sulle opere pubbliche le quali riguardano soltanto i Consorzii per gli scoli artificiali, sono limitate ai Consorzi di interesse pubblico, nei quali sta bene l'intervento della pubblica Autorità, mentre questa non dovrebbe esercitare la sua ingerenza, quando si tratta di interesse privato.

L'articolo 2 direbbe:

« Ogni Consorzio per l'irrigazione dovrà nel Regolamento, o Statuto prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile, specificare l'estensione ed il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all'impresa, le condizioni di ammessione dei socii, i modi di amministrazione, ed i poteri assegnati agli amministratori. »

Con questa disposizione, senza mettere le parti nella necessità di rivolgersi al Prefetto, si darebbe alle parti medesime il mezzo e si imporrebbe ad un tempo il dovere di provvedere precisamente a quei bisogni, a cui il progetto intende di soddisfare.

Si crede che i Consorzii manchino di una rappresentanza legale, di una rappresentanza giuridica per la spedizione dei loro atti giudiziarii o contrattuali; ora, nell'articolo che vi propongo, i Consorzii medesimi sarebbero chiamati a stabilire nei loro statuti e nei loro regolamenti che il Codice civile esige che si facciano per ogni Consorzio, l'amministrazione alla quale intendono affidare la trattazione dei loro interessi, e la costituzione di questa rappresentanza sarebbe sufficiente a provvedere ai bisogni dei Consorzii, senza procedere od alla concessione di una personalità giuridica ai Consorzii medesimi, od a costituirli in persone o corpi morali.

« Art. 3. L'Amministrazione del Consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare col mezzo del suo capo il Consorzio in giudizio nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino entro il limite dei poteri stabiliti dal Regolamento o Statuto. »

Le osservazioni che ho già fatte, spiegano la disposizione contenuta in questo articolo terzo.

« Art. 4. I consortisti non sono obbligati per gli atti degli amministratori del Consorzio oltre la quota da ciascuno conferita in società, o determinata nel Regolamento. »

Con questa disposizione si toglierebbe di mezzo ogni dubbio circa la responsabilità dei consortisti, per gli atti che vengono fatti nell'interesse di tutti: tale responsabilità sarebbe limitata espressamente alla quota conferita nel Consorzio, oppure a quella che fosse nell'atto di costituzione determinata.

« Art. 5. È fatta facoltà ai Consorzi per l'irrigazione di stabilire nell'atto della loro costituzione, o nel Regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il Consorzio, siano

decise col mezzo di arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai Tribunali ordinari, che sarà sempre ammesso. »

Questa disposizione è comune anche al progetto ministeriale; soltanto è collocata in altra sede o, dirò meglio, in un articolo distinto, mentre nel progetto ministeriale forma un capoverso di un altro articolo.

« Art. 6. Ai Consorzi i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 2.) ettari, può essere accordata con Decreto Reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. »

Anche questa disposizione è conforme ad altra che si trova nel progetto ministeriale, e non vi è che un'aggiunta la quale concerne l'importanza dei Consorzi ai quali questo beneficio possa essere concesso, aggiunta però che io ho pure desunto da altra parte del progetto ministeriale.

Mi arresto all'art. 7, perchè in esso e nei seguenti non avrei da proporre se non alcune modificazioni, le quali sono piuttosto di forma che di sostanza. Quindi, senza tediare maggiormente il Senato, io conchiuderò pregando i Signori Senatori ed il signor Ministro a voler onorare della loro considerazione queste mie proposte, se non altro per sottoporle ad un serio esame; giacchè l'epoca in cui venne proposto questo progetto di legge era tale da non permettere al Senato di occuparsene con tutta quella ponderatezza che è dalla gravità dell'argomento richiesta.

Allorchè si tratta di leggi, le quali toccano la proprietà, allorchè si tratta di recare qualche limitazione a questo sacro diritto, il Senato comprende benissimo come sia particolare sua missione esaminare ponderatamente e in ogni sua attinenza il gravissimo argomento.

Io non chieggo altro se non che voglia il Ministro, voglia l'Ufficio Centrale prendere in considerazione queste mie proposte, e vedere se da esse non si possa trarre alcunchè di vantaggioso, che possa concorrere a rendere questa legge, di cui altamente commendo lo scopo, ancora più utile e più conforme al suo obbietto.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA, E COMMERCIO. Io ringrazio il Senatore Vigliani per le cortesi parole che ha rivolte al mio indirizzo, e sono molto lieto che Egli abbia commendato altamente lo scopo di questa legge, dalla quale io ho ferma fiducia dobbiamo aspettarci un non lieve beneficio per il nostro paese.

E invero è cosa molto dolorosa, che mentre l'Italia dovrebbe essere il paese modello della irrigazione, avvegnacchè essa è circondata dalle Alpi e divisa dall'Appennino, da cui scendono numerosi corsi d'acqua che potrebbero essere molto utilmente impiegati, pure se consideriamo le cose quali sono in oggi, dobbiamo convenire che nella massima parte le acque le abbiamo bensì, ma non per irrigare e render fertili le nostre campagne, ma per ammorbare l'aria, per intristirle, per decimare la vita degli abitanti; in sostanza per uno scopo del tutto opposto a quello per cui ci furono concessi in sì grande quantità.

Il modo di trarre profitto da codeste acque doveva quindi essere oggetto di studii da parte del Governo. Laonde, se da una parte l'egregio mio Collega Ministro dei Lavori Pubblici si dà opera con tutto l'impegno e con tutto lo zelo, di cui è capace, per bonificare i terreni e fare sparire le acque stagnanti, e forse vi presenterà, fra non molto, un apposito disegno di legge in proposito, dall'altra è dovere di quel Ministro al quale è affidato lo studio delle cose di agricoltura, di studiare e proporvi provvedimenti volti a far sì che l'acqua che scorre disordinata sia invece utilizzata a beneficio dell'agricoltura.

Io credo che su queste proposte non possa cadere contestazione alcuna; mi rallegro frattanto che il Senatore Vigliani abbia formalmente riconosciuto quanto sia commendevole lo scopo al quale s'informa il progetto di legge.

Ma pur troppo, come egli diceva, i Consorzi per l'irrigazione non si costituiscono. Io ho fatto un'inchiesta ampia e diligente sul proposito per mezzo dei Prefetti; ed a mezzo del Guardasigilli ho raccolto altre informazioni dai Procuratori generali. Presento al Senato le risposte degli uni e degli altri, e prego l'Ufficio Centrale di volerle esaminare. Da siffatti documenti risulta che dopo la pubblicazione del Codice civile non si è costituito quasi nessun Consorzio, tranne alcuni nella Lomellina per utilizzare le acque del canale Cavour, ed un altro.

credo, nella provincia di Palermo. Sono diversi anni che il Codice civile, il quale ha introdotto delle disposizioni per facilitare i Consorzi è in vigore e nonpertanto codeste disposizioni rimasero lettera morta. Nè ciò basta: abbiamo qualche cosa di peggio, abbiamo la confusione. Prima creavansi dei Consorzi d'irrigazione, ma essi erano retti, specialmente nella Lombardia e nella Venezia, colle leggi italiche del 1804 e 1806 in modo del tutto diverso da quello attuale. In allora era l'autorità politica la quale convocava i componenti dei Consorzi, presiedeva alle deliberazioni, le faceva eseguire e prestava la mano regia per la esazione delle quote.

Questi Consorzi erano considerati sempre come persone giuridiche, sia perchè il Codice austriaco aveva stabilito che qualunque società, purchè lecita, fosse considerata come persona morale, sia anche per l'intervento dell'autorità politica nella costituzione e successiva amministrazione dei Consorzi medesimi.

Presso a poco disposizioni non dissimili vigevano in altre provincie, come in quelle di Parma e Piacenza.

In seguito alla pubblicazione del Codice civile nacquero dubbi fortissimi intorno alla legislazione da applicare. Mentre in alcune provincie ci diceva esser la legge dei lavori pubblici quella dhe regola questi Consorzi (perchè come ricordava testè l'onorevole Senatore Vigliani, in un articolo, se non erro il 128, si parla di consorzi aventi per oggetto le bonifiche e le migliorie, e queste non possono essere se non che le irrigazioni) in altre provincie si sosteneva che invece fosse da applicarsi il Codice civile.

Il Consiglio di Stato che venne ripetutamente interrogato da diversi Ministeri, rispondeva che i Consorzi d'irrigazione avendo direttamente di mira l'utilità privata, e solo indirettamente l'utilità generale, non erano contemplati dalla legge dei lavori pubblici, la quale regola e governa quei Consorzi nei quali è direttamente implicata l'utilità e l'interesse generale dello Stato, ma erano sottoposti alla giurisdizione del Codice civile.

Frattanto da queste diverse opinioni sorgere non poteva nella pratica che la confusione, sicchè l'Autorità amministrativa ed i privati non avevano una linea retta a percorrere, non sapevano quale fosse la legge da applicarsi. Questa incertezza contribuì certamente a rendere difficile la costituzione dei Consorzi. Quei pochi che si ordinavano ricorrevano al Ministro per avere la personalità giuridica, ed il Ministero non poteva darla, atteso che il Consiglio di Stato lo aveva avvertito che non era in facoltà del Governo di concederla, perchè nessuna legge ne lo autorizzava.

Ma neanche il Governo aveva sempre serbato lo stesso indirizzo; esso in alcuni casi l'aveva conceduta, in seguito poscia al parere del Consiglio di Stato si astenne dal farlo ulteriormente. Donde ne nacque confusione; ed i Prefetti (parlo specialmente de' Prefetti perchè si tratta di questione economica)'invocavano una legge qualsiasi, la quale ponesse fine alle incertezze e desse norme certe e determinate. La confusione colpì non solo i nuovi Consorzi, ma anche quelli esistenti di già, i quali erano riconosciuti e retti secondo altre basi, che in oggi più non funzionano; laonde quell'intervento che, come dissi dianzi, esercitavano in alcune Provincie le Autorità politiche, ora si rifiuta, nè si conosce realmente più quale sia il sistema al quale le amministrazioni ed i privati debbono appigliarsi.

La necessità adunque che una legge intervenga non può essere sconosciuta, e prima cosa a risolvere si è quale sia la legge da applicare ai Consorzi d'irrigazione.

L'egregio preopinante però diceva: Voi andate più in là; a me sorge il dubbio che voi vogliate alterare il Codice civile in quella parte che riguarda i Consorzi coattivi. È mio debito di dichiarare esplicitamente che, siccome non è fra le attribuzioni del Ministro di agricoltura di proporre variazioni al Codice civile, essendo ciò materia di competenza del suo Collega della Giustizia, egli non ha mai avuto l'idea di occuparsi di siffatte materie. Assodato una volta che questi Consorzi debbano essere retti e regolati dal Codice civile, era necessario, perchè sorgessero, che sparisse ogni dubbio intorno alla legislazione, secondo la quale dovevano essere regolati.

Io non ho avuto altro scopo, se non di stabilire nettamente, e con una autentica interpretazione, quale era la legge che dovesse applicarsi, ben inteso però che questa legge dovesse rimanere quale era, e non si potesse, colla nuova, portarvi una modificazione qualunque.

L'egregio Senatore Vigliani diceva: conver-

rebbe chiarire che la legge dei lavori pubblici non è applicabile che agli scoli artificiali.

L'onorevole Senatore Vigliani è in massima d'accordo col Governo, per quanto a me sembra, nè parmi che un sostanziale divario vi sia fra la sua proposta e quella che io ebbi l'onore di presentare al Senato. Egli pure ritiene che i Consorzi debbano essere retti dal Codice civile, come crede il Ministero, specialmente al seguito dell'avviso del Consiglio di Stato; il quale, interrogato espressamente in proposito, ebbe, a sezioni riunite, e con un dotto parere, che è unito alla relazione, a pronunciarsi nel senso che il Codice civile e non la legge dei lavori pubblici deve regolare i Consorzi d'irrigazione.

Assodata in modo così autorevole questa prima questione, il Governo ha creduto che fosse giunto il tempo di risolverla in modo autentico, per togliere ogni dubbio, il quale, malgrado l'avviso del Consiglio di Stato, malgrado che la Camera dei Deputati avesse accolto questo progetto, malgrado che il Governo vi si fosse sempre uniformato, non poteva però dirsi del tutto eliminato.

E di fatto nei diversi pareri che presentò al Senato, ve ne ha alcuni come sono quelli del Procuratore generale di Venezia, del Procuratore generale di Napoli e del Prefetto di Cremona, che sostengono che anche al giorno d'oggi è la legge dei lavori pubblici e non già il Codice civile che debbe applicarsi.

Parmi adunque assolutamente necessario, se si vuole che i Consorzi si costituiscano e si svolgano, il dire: Voi vi dovete costituire, dovete essere regolati secondo la tale o tal altra legge; e questa è precisamente il Codice civile.

A me sembra che dal momento che si dice che i Consorzi di irrigazione sono retti dalla tal legge, il concetto sia chiaro, ed ogni altra parola possa essere soverchia. Ciò non ostante io non mi oppongo, anzi prego il Senato a voler permettere che siano comunicati all'Ufficio Centrale gli emendamenti, o dirò meglio, il contro progetto presentato dall'onor. Senatore Vigliani.

Vedrà l'egregio Consesso se sia il caso di meglio chiarire la cosa.

Tra l'onorevole preopinante e me non vi è divario nel pretendere che si debba definire oggi in modo autentico quale sia la legge che debba regolare i Consorzi di irrigazione.

Se la disposizione non è abbastanza chiara l'Ufficio accolga la proposta dell'onor. Senatore Vigliani.

La chiarezza è il principale pregio della legge, ed io pertanto non potrei oppormi.

L'egregio Senatore scendeva in seguito a svolgere un' altra proposta. Con molta precisione ed eloquenza, stabiliva quali erano gli scopi ai quali tendeva il legislatore, o il Ministro proponente. Seguirò, nel rispondere, il sistema dell'onor. Senatore, e non mi occuperò della parte economica della legge, di quelle proposte, cioè volte a spingere il paese a mettersi sulla via di costituire questi Consorzi; i quali, se da una parte mirano all'interesse privato, dall'altra contribuiscono allo aumento della ricchezza e della prosperità nazionale. Ma di queste proposte, ripeto, non occorre per ora farne parola, poichè l'egregio Senatore Vigliani, ci avvertiva che non ora ma in seguito avrebbe presentato qualche emendamento.

Egli osservava come vi fossero eziandio altri due scopi, che il progetto di legge si proponeva di raggiungere: in primo luogo di stabilire che la rappresentanza dei Consorzi potesse affidarsi a determinate persone; in secondo luogo di determinare la quota delle obbligationi alle quali dovevano sottostare i singoli consorti, o soci.

L'onor. Vigliani diceva, che, a dire il vero, non credeva conveniente un'apposita legge per ottenere questi intenti, che, forse, la legge comune bastava, e che per una pura cautela, per una abbondanza, si potevano adottare alcune disposizioni volte a togliere qualsiasi dubbio in proposito.

Io però debbo dissentire delle sue opinioni, o almeno contrapporre altri dubbi a quelli da lui elevati. E fo ciò con molta riluttanza, avvegnacchè debba competere con l'uomo eminente che si ha per suo speciale ufficio d'interpretare la legge.

Poniamo le questioni. Per il buon andamento di un Consorzio occorre che non tutti i consorziati stiano in giudizio, che non tutti siano citati; è anzi necessario che vi sia una rappresentanza che faccia i contratti, un potere esecutivo che rappresenti il Consorzio. Credo pure che sia assolutamente necessario che l'obbligazione di ogni consorziato sia chiaramente definita. Ora, io credo che potrà uno avere il mandato di stare in giudizio, di fare contratti, perchè si può contrattare non solamente per sè

ma eziandio a nome degli altri quando si è muniti di regolare mandato; ma allorquando per esempio si tratta di chiamare in giudizio un Consorzio, se questo Consorzio non è eretto in una persona giuridica, io dubito molto che la citazione sia valida, a meno che non si faccia nella persona di tutti quanti i membri del Consorzio. Il dubbio mi viene precisamente dal Codice di procedura, il quale vuole che la citazione sia fatta alla persona, e solamente l'art. 136 permette che si citino in altra persona-coloro che che non hanno l'amministrazione dei loro beni; e nell'articolo 137 e nei seguenti si stabiliscono quali sieno i corpi morali che possono essere citati per mezzo dei loro rappresentanti. Ora io non vedo nella legge una disposizione abbastanza generica la quale mi autorizzi a ritenere che qualunque Comunione possa venir azionata in giudizio nella persona del suo capo.

Ma dove, o Signori, si fa maggiore la necessità di questo progetto di legge si è rapporto alla determinazione degli obblighi che assume ogni socio allorchè entra nel Consorzio. Codesta è la parte veramente essenziale della legge; è parte fondamentale di essa.

Io ho ferma opinione che non si potranno costituire dei Consorzi, almeno di grande entità, se non si stabilisca il principio che il consorziato abbia preventivamente determinata la quota della sua obbligazione.

I soci si troveranno tutte le volte che si sappia qual è il rischio che si corre, mentre è evidente che subentrerà la diffidenza ed il dubbio qualora non si sappia con precisione quale sia l'estensione dell'obbligo che si assume, atteso che nessuno vuole compromettere le proprie sostanze.

Se il secolo nostro ha potuto, mediante l'associazione, fare delle grandi opere, io credo che ciò debbasi in ispecial modo al principio della responsabilità limitata. Sono solo quelle società, quelle Compagnie che hanno limitata questa responsabilità che al giorno d'oggi eseguiscono opere di grande importanza le quali onorano il nostro secolo. Anche quelle rivolte a scopi agrari furono concordi nel volere che fosse limitatà la quota del socio.

Prenderò per esempio un'associazione, la quale deve essere conosciuta abbastanza dal-l'onorevole Senatore Vigliani, dico l'associazione vercellese.

Ebbene negli articoli 30 e 9 dei suoi statuti

è detto espressamente che dessa è un corpo morale; che fra i soci non vi è solidarietà (comunque ciò sia superfluo perchè la legge comune lo dice) e che ciascuno rimane obbligato soltanto per la tangente stabilita.

Se poi io esamino gli statuti di un grandioso Consorzio che si è costituito dopo la ubblicazione del Codice civile (veggo che sono incorso in errore quando ho detto che non se ne erano costituite che nella sola Lomellina, atteso che un altro e grandioso se ne formò nell'alta Lombardia al seguito della concessione ai signori Villoresi e Meraviglia in Lombardia, ed alla quale venne data la personalità giuridica) se io esamino, ripeto, codesto statuto veggo che nell'articolo 22 di esso è detto che fra i membri del Consorzio non vi è solidarietà, ciascun socio e obbligato soltanto al pagamento della quota a lui spettante per gli obblighi assunti verso la Società. Se noi dobbiamo adunque confortarci anche coll'esempio di queste due associazioni, di questi due che sono i maggiori e più recenti Consorzi che abbiamo in Italia, è uopo sempre più ritenere che non si vuole entrare a far parte di un Consorzio, se non si sappia la estensione degli obblighi che si assumono.

L'onorevole Senatore Vigliani, disse che non vede la necessità di una legge per ottenere ciò; che si può anche avere dal diritto comune... Io dichiaro che non è che con trepidanza che oppongo le mie opinioni a quelle di un magistrato così emerito, ma mi permetto dire che io dubito veramente della esattezza di questa proposizione, e parmi che anche l'onorevole preopinante in parte ne dubitasse, perché egli infine propose di sciogliere la questione con una disposizione di legge; ed io credo appunto che una legge apposita sia il miglior mezzo per sciogliere questa questione. L'articolo 1948 del Codice civile dispone che chiunque contrae è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri. È vero che il Codice civile stabilisce che si applichino ai Consorzi per le irrigazioni i principii delle comunioni, i principii delle società, ma mi pare non ingannarmi, nell'asserire che la conseguenza che se ne possa trarre, sia diversa da quella che ne trae l'onorevole preopinante.

Io ho sott'occhio le disposizioni degli articoli

1727 e 1728 del Codice civile, che parlano precisamente della Società:

Ebbene, dice l'articolo 1727, « I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato ciascuno per una somma e parte uguale, ancorchè uno di essi abbia in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo, in ragione della sua porzione. »

Dunque è stabilito il principio, che ogni socio è obbligato per la sua porzione; ma limitare la porzione di un socio, vuol dire che ognuno potrà essere obbligato per una aliquota, per una metà l'uno, l'altro per un terzo, l'altro per un sesto. Ora, io credo che, dalla divisione della responsabilità tra alcuni soci, ne venga, è vero, la conseguenza che ciascuno è obbligato per la sua quota, ma questa quota è determinata nella sola proporzione, ma non nella quantità: di essa si ris, onda con tutti i beni. Ma v'è di più; la posizione si fa più difficile per colui che contratta: per l'amministratore.

L'art. 1728 vuole che la stipulazione esprimente che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri; per cui ne viene la conseguenza che colui che contratta è sempre obbligato in proprio, e se in qualche modo si può dubitare che egli abbia ecceduto, o male interpretato il mandato, egli rimane esposto per la totalità su tutte quante le sue sostanze.

Che realmente sia poi questa l'interpretazione da darsi al Codice civile parmi, lo si possa sostenere, ed io credo di poterlo fare, sebbene con molta riluttanza, dacchè avendo consultato in proposito persona che io reputo versatissima in questa materia, e che ora il Governo del Re chiamava alla presidenza dell'Ateneo di Roma, egli precisamente con un erudito e dotto parere che ho già comunicato al Relatore dell' Ufficio Centrale e che trasmetterò anche a questo con gli altri documenti, diede l'istessa interpretazione che io do agli articoli 1727 e 1728; che cioè ciaschedun socio sia obbligato in proprio, a meno che non avvenga questa costituzione dell'ente giuridico, la quale, tenga separata la responsabilità dell'ente da quella degli individui che lo compongono. Se ciò non avviene, o per ministero di legge o per ministero del Governo, i soci, sebbene obbligati per una quota determinata, saranno sempre obbligati sino alla concorrente di tutti i loro beni mobili ed immobili.

Ora, come io vi dicevo si è precisamente questo scoglio che vuol essere evitato, se vogliamo che le società si costituiscano sopra grandi proporzioni.

Non troverete giammai, o Signori, in questi casi, come in altri simili, che il ricco proprietario voglia partecipare ad una associazione con il timore di trovarsi poi esposto per una somma indeterminata; mentre invece, se stabilite nettamente, quale esser possa la sua parte di risponsabilità, e quale il danno cui potra essere esposto, avverrà quel che ora succede ogni giorno, di vedere il ricchissimo proprietario far parte di società, alle quali accedono anche i piccoli possidenti per dar vita ad opere grandiose.

L'onorevole Senatore Vigliani accennava anche all'art. 676 relativo alla comunione, dicendo che il consortista non sarà mai tenuto al di là delle cose da lui messe in comunione; ma io dubiterei della retta interpretazione di quest'articolo perche parmi, se bene ho inteso lo scopo di questa disposizione, che essa non possa applicarsi al caso nostro; credo che il medesimo si applichi nei rapporti tra soci; ma non in faccia ai terzi, inquantochè io dubito che uno si possa difendere dal terzo col dire: io vi devo cento, ebbene vi abbandono la proprietà che non è che di cinquanta. Egli risponderà: ho contrattato con voi e i vostri beni mi sono garanti. Lo ripeto adunque, ma con grande esitanza, codesto non mi pare una giusta interpretazione; ad ogni modo io sotto; ongo questo dubbio alla saviezza dell'egregio preopinante, alla saviezza della Commissione e a quella del Senato, perchè parmi di avere, se non erro, dimostrato che codesta è parte vitale della questione che è d'uopo sciogliere, se si vuole che l'agricoltura si avvalga di questo potente mezzo di miglioramento. Seguiamo l'esempio delle anzidette due associazioni, e meglio ancora quello che ci è posto tutti i giorni dalla costituzione delle società anonime a scopi commerciali ed industriali, le quali, dopo le riforme introdotte nell'ultimo Codice di commercio, si ordinano in modo solido nè più sottostanno al danno dei fallimenti. Da tre anni che ho l'onore di reggere il Ministero d'Agricoltura e Commercio, io ho provveduto alla costituzione di numerose so-

cietà nè mi consta di avvenuti scioglimenti. Parmi quindi pregio dell'opera questo principio della fissazione della responsabilità limitata, conveniente applicarlo anche ai Consorzi di irrigazione.

L'egregio Senatore Vigliani, per quanto combattesse alcune disposizioni, per quanto credesse che la legge potesse ritenersi soverchia in alcune parti, pure, riconoscendo che un dubbio potrebbe esservi, proponeva di eliminarle mediante quegli articoli dei quali il Senato ha inteso la lettura. Per quanto egli abbia avuto la cortesia di comunicarmeli prima della seduta, pure io non sarei così ardito di emettere su due piedi il mio avviso sopra i medesimi. Laonde, sia per la qualità della persona che li propone, sia per l'importanza della materia, io non posso che associarmi all'instanza che egli ha fatto che, cioè, siano rinviati alla Commissione stessa; ed io prego la medesima, non che l'onorevole preopinante, a voler portare sopra le cose da me dette la loro attenzione, come su cose importantissime.

E per riassumere le di lui proposte, parmi che l'egregio preopinante conceda quello che dal Governo si domanda, solo egli dice: invece di fissare mediante un Decreto Reale la limitazione della responsabilità che voi ed io vogliamo, fate che ciò avvenga per mezzo di una semplice dichiarazione negli statuti: rinunciate alla formalità del Decreto Reale: non è conveniente che il Governo troppo intervenga, lasciate che le parti facciano un poco da loro, in sostanza mi dà una lezione di liberalismo.

Intorno a che mi permetto di osservare che, parmi, che le sue proposte messe in questo modo, pregiudichino una grave questione, la quale dovrà fra non molto essere esaminata dal Parlamento.

Se noi ammettiamo che vi possano essere dei Consorzi, delle unioni di persone che possano da per loro stabilire non soltanto il primo punto, cioè la Rappresentanza (della quale non occorre qui occuparsi), ma eziandio possano, unicamente in forza di un loro atto, stabilire il principio che la loro responsabilità rimane limitata ad una quota fissa, e che basta questa deliberazione perche abbia il suo effetto, noi veniamo ripeto, a pregiudicare un' altra questione, quella cioè se sia necessario l'intervento governativo per la costituzione delle Società anonime. Invero parmi che trattisi appunto di società ano-

nima, una volta che si stabilisce che i soci non saranno obbligati che al pagamento di una data somma.

Intorno a questa gravissima quistione io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Vigliani, anzi, in alcune proposte che ho indirizzate al mio collega Guardasigilli, relative al nuovo Codice di commercio, ho cercato dimostrare con tutti quegli argomenti che da me si potevano (e mi pareva in certo modo di poterlo fare anche per avere ormai una triennale esperienza in queste cose) che era pur giunto il momento di rinunciare all'autorizzazione governativa, non ommettendo però di stabilire certe norme, secondo le quali, le società dovessero costuitirsi per poter godere dei beneficii dell'ente morale, della personalità giuridica. Le mie osservazioni sono state sottoposte alla Commissione che ha elaborato il Codice di commercio, la quale credo ne abbia tenuto conto. Per le quali cose credo che non sia opportuno di pregiudicare tal quistione, e che piuttosto debba essere esaminata allorquando il mio collega, il Guardasigilli, ci presenterà il Codice di commercio: sarà precisamente allora opportuna l'occasione di deliberare, se convenga rinunziare all'autorizzazione governativa.

Io credo che in allora il vostro responso sarà favorevole alle idee che poi in fondo abbiamo comuni tanto il Senatore Vigliani quanto io. Ma parmi che anticipatamente si verrebbe a vulnerare la quistione ed il principio, se fin da oggi venisse adottata la proposta dell'onorevole Vigliani. Io stesso mi sono opposto a che questo principio venisse altra volta accolto, allora quando si discuteva la legge dei magazzini generali, reputando conveniente che una quistione così grave quale è quella, se sia necessario l'intervento dell'autorità governativa perche sì costituissero degli enti fittizi, non dovesse essere decisa così di traforo, per incidente, ma dovesse essere esplicitamente ed appositamente esaminata.

Io non so, potrebbe darsi che io sia in errore, ma ciò che temo si è che adottando noi oggi la proposta qual'e fatta dall'egregio Senatore, la questione non rimanga più integra, venga ad essere vulnerata, perchè sì stabilirebbe il principio che alcuni enti giuridici si potrebbero costituire senza che menomamente il potere esecutivo, l'autorità centrale abbia ad intervenire.

Ripeto, sono questi i dubbii che io sottometto

in primo luogo al giudizio dell'egregio preopinante, dell'Ufficio Centrale e di tutto il Senato.

Ciò posto, riserbandomi anche di emettere un giudizio su quegli altri emendamenti che dall' onorevole Senatore verranno formulati, non posso frattanto che pregare il Senato di voler rinviare all' Ufficio Centrale gli emendamenti stessi, e spero che l'Ufficio Centrale, mentre vorrà tener calcolo delle dottè osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani, vorrà nel tempo stesso tenere in qualche conto quelle che io ho avuto l'onore di svolgere nella presente seduta.

Senatore GADDA, Relatore. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, Relatore. L'Ufficio Centrale, quando il Senato lo creda, accoglierà ben volentieri l'incarico di esaminare le proposte fatte oggi dall'onorevole Senatore Vigliani, e prenderà ad esame nel tempo stesso quei nuovi documenti che l'onorevole Ministro ha avuto la gentilezza di offrirci.

Terrà conto altresì delle osservazioni gravi e importanti che oggi vennero svolte dai due onorevoli preopinanti.

Naturalmente dalle cose dette oggi, il Senato ha già compreso che non si tratta di variare il principio della legge, ma solo di migliorarne in alcune parti la forma, e modificarne alcune disposizioni.

Ora, al punto a cui è giunta la discussione, mi parrebbe opportuno che il Relatore dell'Ufficio Centrale aggiungesse qualche osservazione alle cose dette; ma questo potrà farlo quando, unitamente all'Ufficio Centrale, avrà compiuto l'esame dei documenti presentati oggi stesso, e delle proposte fatte dall'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io non posso che ringraziare sommamente l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio, come pure l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale della cortese accoglienza che si sono compiaciuti di fare alle idee che ebbi l'onore di esporre al Senato. Io sono lieto che queste mie idee sieno prese in considerazione, e poste a raffronto colle disposizioni del progetto, e che si vegga così quale sia il partito più opportuno da adottarsi per raggiungere una meta alla quale tutti miriamo.

Qualunque sia poi la via che dovremo battere

per arrivarvi, io mi compiaccio singolarmente dell'esplicita dichiarazione che venne fatta dall'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, vale a dire che non fu mai suo pensiero di estendere con questa legge i Consorzi coatti al di là di quei confini che sono stabiliti dal Codice civile. Siccome qualche parola della sua elaborata Relazione poteva far nascere alcun dubbio a questo riguardo, così, lo ripeto, io sono molto lieto che l'esplicita e franca spiegazione dell'onorevole Ministro abbia dileguato ogni dubbio sopra un punto che, a mio avviso, è dei più delicati e importanti di questo progetto di legge.

Io non mi farò a ritoccare gli altri punti di diritto, sui quali non mi sarei trovato d'accordo col medesimo Ministro. Sono così abituato ad intendere ogni giorno le opinioni più discrepanti sopra disposizioni di legge, che pure a me paiono chiarissime, per non essere certamente sorpreso che l'onorevole Ministro abbia trovato uomini autorevoli d'opinione diversa dalla mia, intorno agli articoli cella legge che stiamo discutendo.

Ne è meraviglia se s'incontrano avversarii anche circa l'interpretazione delle disposizioni di legge ricordate dal signor Ministro, poiche è noto il detto di Seneca: « pauca admodum sunt sine adversario». Spero peraltro di ristabilire la concordia su quei mezzi che in via legislativa valgano a recare maggior beneficio al paese, regolando la importantissima materia delle acque, delle quali finora, come bene osservava l'onorevole Ministro, non abbiamo quasi avuto che a de lorare le funeste conseguenze. Perciò, se il Senato approva la comunicazione della mia propo ta, accettata dall'onorevole Ministro e dall'Ufficio Centrale, io mi pongo a loro disposizione per isvolgere vieppiù nel seno dell'Ufficio le mie idee, e prendere quei concerti che possano agevolare il miglioramento di questo rilevante disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiederò al Senato se approva che siano mandate all'Ufficio Centrale le modificazioni proposte a questo progetto di legge dal Senatore Vigliani.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Prendo la parola unicamente per pregare l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio ad intervenire nel seno dell'Ufficio Centrale, all'oggetto di meglio inten-

derci sulle proposte dell'onorevole Senatore Vigliani, il quale da esimio cultore delle discipline giuridiche non ammette enti collettivi nei Consorzi regolati dal diritto civile. E se vi è dissonanza sul fondamento del progetto di legge, poichè pare che l'onorevole Ministro persista nel suo sistema di attribuire ai Consorzi la qualità di enti collettivi, non potremo procedere speditamente nella discussione, se nel seno dell'Ufficio Centrale non sarà superata questa difficoltà. Il Ministro ritiene che la personalità giuridica è propria dei corpi morali, e che si concede dal Governo; ma per me è evidente che la personalità giuridica si da dalla legge e non dal potere esecutivo; e sonovi pure persone giuridiche ben diverse dei corpi morali.

Così una Banca di commercio è persona giuridica, senza potersi ritenere come un corpo morale sotto la tutela governativa per l'amministrazione e disposizione del patrimonio. L'intervento del Governo nella costituzione delle Banche è necessario per impedire che associazioni di malfattori, sotto la maschera d'intrapresa commerciale, scroccassero danari al commercio, come pure per esaminare se gli statuti sociali ne offendessero le buone regole; ma costituita la Banca senza essere corpo morale sotto la dipendenza della pubblica amministrazione, è per legge persona giuridica per fini giuridici.

Queste cose ho voluto brevemente accennare nella ferma convinzione che l'onorevole Ministro saprà somministrarci i suoi lumi in una quistione sì grave.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Devo essere stato molto infelice nello esprimermi; occorre ad ogni modo di rimuovere subito un equivoco che è sorto. Io non ho mai inteso di sostenere che le persone giuridiche, che gli enti morali si erigano per sola facoltà del potere esecutivo. Io ho creduto sempre che queste persone morali sono create dalla legge e che il potere esecutivo possa crearle per delegazione della legge stessa.

Se l'onorevole Senatore Miraglia ha diversamente interpretato le mie parole, ciò può essere l'effetto del mio modo poco esatto di esprimermi che egli ha frainteso. Il punto era questo. Io chiedeva che il Parlamento votasse una legge, mediante la quale il potere esecutivo potesse conferire la qualità di persona giuridica ai Consorzi d'irrigazione, conformemente a quanto si fa rispetto alle società commerciali, le quali, quando sono anonime ed hanno azioni, bisogna che siano autorizzate dal Governo.

Qui forse dissentirei alquanto da ciò che disse l'onorevole Miraglia, il quale asserì che il Governo unicamente interviene nelle società commerciali per esaminare se trattisi di una società di malfattori o di persone oneste.

In tutto il tempo in cui ho avuto da esaminare statuti di società commerciali, non mi sono mai occupato di un tal genere d'esame, ma bensì, ed in questo lavoro ebbi il più delle volte ad invocare la cooperazione del Consiglio di Stato, di vedere se gli statuti sono conformi alle leggi, e se, trattandosi di creare una persona fittizia, un ente giuridico vi erano delle serie guarentigie per i terzi, perche quando si erigono persone nuove, il dovere del Governo, delegato del potere legislativo, è di aver cura che non restino lesi i diritti dei terzi.

Il punto in cui io diceva esservi forse qualche differenza tra l'onorevole Vigliani e me, non era questo.

Io diceva che mi sembrava che il progetto dell'onorevole Vigliani avesse per effetto di stabilire fin d'ora che queste società, siano civili, siano commerciali, siano società per azioni, siano consorzi per irrigazioni, che questi enti si potessero stabilire da per sè in forza della legge, senza alcun intervento del potere esecutivo.

Io diceva, che non poteva che concorrere in questa opinione perchè se in una memoria al mio Collega il Guardasigilli, io sosteneva questa teoria, credeva però che questa questione dovesse essere studiata ex-professo, e non risoluta per incidente.

È questa l'unica osservazione fatta alla proposta dell'onorevole Vigliani.

Io però concorro e coll'onorevole Vigliani e coll'onorevole Miraglia, che non è di sua autorità che il Governo possa erigere queste persone morali, ma che questa facoltà la esercita in quanto gli venga delegata dalla legge, e sopra di ciò non vi ha dissenso, e sono d'accordo cogli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale mantiene l'accettazione delle proposte dell'onorevole Senatore Vigliani?

Senatore GADDA, Relatore. Abbiamo dichiarato che le accettiamo, semprechè il Senato ci autorizzi ad esaminarle.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il rinvio all'Ufficio Centrale delle proposte dell'onorevole Senatore Vigliani.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora domando all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, quando crede di poter riferire al Senato intorno alle proposte modificazioni. Senatore GADDA, Relatore. L'Ufficio Centrale, dovendo esaminare parecchie proposte, avrà almeno bisogno di un giorno, e potrà riferirne nella seduta di posdomani.

PRESIDENTE. Allora domani non si terrà seduta pubblica, ma si riuniranno gli Uffici al tocco per costituirsi.

Dopo domani seduta pubblica alle 2 pel seguito della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 112).